

DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR
(Di.S.Conf)
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



Foggia 21 maggio 2014


NONSOLOTOSCANA-LOMBARDIA: DIRIGENTI SCOLASTICI INCOLPEVOLI E AMMINISTRAZIONE PREMIATA

Dirigentiscuola rinnova la piena solidarietà a tutti quei dirigenti scolastici già insediati e a coloro che hanno superato le prove delle più complesse procedure concorsuali di accesso alla dirigenza pubblica che si conoscano: gli uni e gli altri stritolati nella morsa di una giustizia amministrativa ancorata ad un esasperato formalismo e di un'Amministrazione reiteratamente ed acclaratamente inefficiente, che in luogo di chiedere conto ai propri dirigenti lautamente remunerati li premia confermandoli nei posti di massima responsabilità, facendo strame della competenza e del merito, pure quotidianamente declamati dalla signora ministra di Viale Trastevere, in fremente attesa di spiccare il volo verso il Parlamento europeo.

Ammira, in particolare, la pacatezza con cui, nel loro Comunicato stampa, i valenti colleghi della **Toscana** e della **Lombardia** denunciano la **falsa soluzione** apprestata dal disegno di legge n. 1430, licenziato dal Senato ed in procinto di transitare alla Camera, di conversione del decreto legge 58/14 .

E' di certo una soluzione falsa, siccome **ingiusta** . Di cui Dirigentiscuola chiede alla ministra Giannini di rendersi pienamente consapevole e di determinarsi di conseguenza, magari quale suo ultimo, e doveroso, atto. Perché, quella prefigurata nel predetto disegno di legge, è tutt'altro che una *risposta concreta* inscrivibile nei *segnali dell'attenzione riservata da questo Governo alla scuola*, per contro suscettibile di alimentare, anziché spegnere, un contenzioso destinato a sfociare davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, adusa a pronunciare seguendo i principi sostanziali del diritto, tra i quali campeggia la tutela piena ed incondizionata delle posizioni soggettive guadagnate da cittadini palesemente incolpevoli.

Ripropone pertanto gli emendamenti al decreto legge 58, figuranti nel proprio appello del 27 aprile u.s.



DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR
(Di.S.Conf)
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir




Trattasi, in primo luogo, di avviare sollecitamente l'**ordinario** rinnovo della procedura concorsuale per i ricorrenti vittoriosi, secondo le disposizioni di cui al DDG del 13 luglio 2011, con la costituzione di commissioni esaminatrici, conformemente al giudicato del Consiglio di Stato; talché i medesimi possano conseguire il c.d. bene della vita loro riconosciuto: che non è la nomina a dirigente scolastico, ma il diritto a (ri)partecipare al concorso, che se sarà superato consentirà loro la collocazione in una graduatoria ora ad esaurimento, ai sensi del decreto-legge 104/13, art. 17, comma 1-bis. Ciò, in senso tecnico, costituisce l'obbligo dell'Amministrazione di portare ad esecuzione la sentenza.

A seguire, occorrerà predisporre un'organica soluzione normativa, non circoscritta alla salvaguardia delle posizioni dei **colleghi** toscani, ma che soddisfi, altresì, i diritti di tanti altri parimenti incolpevoli **colleghi**, già incisi in negativo da pronunce giurisdizionali(come in Lombardia) o suscettibili di essere incisi in un futuro assai prossimo(può dirsi quasi in tutte le restanti regioni).

Nella circostanza, si dovrà portare a soluzione alcune code concorsuali risalenti al bando di cui al DDG del 22 novembre 2004 (primo concorso ordinario a dirigente scolastico), nonché il problema dei cosiddetti presidi incaricati, che da anni svolgono la funzione dirigenziale, senza mai essere incorsi in valutazioni negative formalizzate in atti: funzione riconosciuta dai giudici del lavoro quanto agli aspetti economici, ma, per gli aspetti normativi, tenuta a bagnomaria dall'Amministrazione, che pure – in qualche caso da dieci anni! – continua ad avvalersi dell' opera di questi cirenei mandati ad operare per lo più in scuole di frontiera o di risulta.

Dopodiché, risolto in radice il contenzioso in atto e quello, potenziale, idoneo a reiterarsi all'infinito, la menzionata organica soluzione normativa dovrà assicurare la celere attivazione del nuovo dispositivo concorsuale di cui all'art. 17, primo comma del citato decreto-legge 104/13, che affida il futuro – e, si auspica, meno precario – sistema di reclutamento della dirigenza scolastica alla Scuola Nazionale di Amministrazione.

Dirigentiscuola ritiene che, nella conversione in legge del decreto 58/13, si debba esplicitamente richiamare il disposto della legge 202/10 per l'analogo concorso a suo tempo annullato in Sicilia: reiterazione delle prove per i dirigenti toscani "congelati", consistenti nella presentazione di una relazione scritta sull'esperienza maturata nelle funzioni di dirigente e sua discussione davanti alla commissione esaminatrice; il cui positivo giudizio darebbe luogo alla nomina a dirigente, con riattribuzione della sede in atto occupata. La legge di conversione dovrà espressamente estendere tale previsione ai cennati (poche decine di unità) **presidi incaricati, se**



DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR
(Di.S.Conf)
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI M.I.U.R. aderente alla Confedir



non in quiescenza, e ai dirigenti scolastici di tutt'Italia vincitori di concorso, nel caso di sentenze della magistratura che annullino le afferenti procedure.

Sempre con il richiamo della legge testé menzionata, per gli idonei non vincitori della Toscana e per i 96 già vincitori in Lombardia del concorso parimenti annullato dal Consiglio di Stato e poi risultati respinti nella ricorrenza delle prove scritte, si dovrà istituire un corso intensivo di formazione e di durata contenuta, la cui positiva frequenza costituisca titolo a sostenere una prova finale scritta su uno degli argomenti svolti nel corso, seguita dalla sua discussione orale, con l'attribuzione di un voto unico, che, integrato dal punteggio dei titoli, consente la collocazione in una graduatoria di merito da cui attingere, fino al suo esaurimento, dopo lo scorrimento della graduatoria principale. Anche qui, **questa previsione va estesa a tutti gli idonei delle graduatorie delle altre regioni che dovessero essere annullate, nonché a quei pochi che a suo tempo non hanno potuto beneficiare della legge 296/06, a differenza dei loro colleghi più fortunati e versanti in situazione analoga, se non in quiescenza.**